



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo di Riposto

www.guardiacostiera.gov.it/riposto - telefono: 095 931 862

ORDINANZA N. (VEDASI STRINGA PROTOCOLLO) / 2025

ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE

Il Capo del Circondario Marittimo di Riposto:

- Visti gli articoli 30, 68, 81, 1164 e 1231 del Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, e l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione - Parte Marittima - approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, con riferimento alle attribuzioni del Comandante del Porto e Capo del Circondario Marittimo e la deroga all'uopo prevista dall'articolo 8 della Legge 8 luglio 2003, n. 172;
- Vista la Legge 8 luglio 2003 n. 172 *"Disposizioni per il riordino ed il rilancio della Nautica e del turismo nautico"*, ed in particolare l'art. 8 secondo cui *"In deroga all'articolo 59 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, le ordinanze di polizia marittima concernenti la disciplina dei limiti di navigazione rispetto alla costa sono emanate dal capo del compartimento marittimo"*;
- Visto l'articolo 32 dello Statuto speciale della Regione Siciliana approvato con R.D.L. n. 455/1946 con riferimento ai beni del demanio dello Stato esistenti in Sicilia e dell'attuale quadro ordinamentale in materia di competenze Stato-Regioni così come risultante, tra l'altro, a seguito della Legge costituzionale n. 3/2001 recante *"Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione"*, dall'articolo 6, comma 7, della Legge n. 172/2003, della Legge Regionale n. 15/2005 e delle successive circolari applicative discendenti dalle norme citate;

- Visti il Decreto Legislativo n. 171 del 18 luglio 2005 recante il *“Codice sulla Nautica da Diporto ed attuazione della Direttiva 2003/44/CEE, a norma dell’art. 6 della legge 8/7/2003 n. 172”* ed il relativo Regolamento di attuazione approvato con Decreto Ministeriale del 29.07.2008 n. 146, come modificato dal Decreto Legislativo 3 novembre 2017, n. 229 in vigore dal 13.02.2018;
- Visto il Decreto Legislativo 12 novembre 2020, n. 160 recante *“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167”*;
- Vista l’Ordinanza n. 15/2018 del 19/06/2018, relativa alla disciplina dell’attività di locazione e noleggio delle unità da diporto;
- Vista l’Ordinanza n. 01/2023 del 05.01.2023, che modifica il Regolamento approvato con Ordinanza n. 15/2018, sull’utilizzo commerciale dei natanti da diporto;
- Vista l’Ordinanza n. 19/2024 del 14.10.2024, che modifica il Regolamento approvato con Ordinanza n. 01/2023, sull’utilizzo commerciale dei natanti da diporto;
- Vista la Circolare n. 1/1.1.26/10888/9.92 della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 02.05.2001 recante linee guida per la redazione dei testi normativi;
- Viste le più recenti Direttive del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in materia di razionalizzazione dei controlli di sicurezza di routine sulle unità da diporto (di cui, da ultimo, la n. 143 del 12/04/2019) nelle quali si dispone, tra l’altro, che *“i Capi di Compartimento Marittimo provvedano ad emanare apposita Ordinanza di Polizia Marittima per disciplinare i limiti di navigazione rispetto alla costa, con particolare riferimento alla distanza dalla costa, oltre il limite delle acque riservate ai bagnanti, entro la quale la navigazione deve svolgersi a velocità non superiore a 10 nodi e, comunque, con gli scafi in dislocamento; tale distanza è indicata, in linea di massima, in 500 metri dalle coste rocciose alte sul mare e in 1000 metri dalle spiagge;*
- Viste le più recenti linee di indirizzo emanate dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto per le stagioni estive (di cui, da ultimo, il dispaccio prot. n. 62711 in data 28.05.2015) nelle quali si evidenzia, tra l’altro, la necessità di standardizzare i contenuti delle Ordinanze di sicurezza balneare, compatibilmente con le specificità locali;

- Visto il dispaccio del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto prot. n. 82/022468/1° del 03.04.2002 con cui è stata trasmessa una Ordinanza *standard* di Sicurezza balneare a cui ispirare i provvedimenti locali;
- Viste le Circolari del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto prot. n. 09.01/30387 del 28.06.2005 e prot. n. 02.01.04/31678 del 30.03.2006 recanti linee di indirizzo per l'impiego delle moto d'acqua ai fini dell'assistenza ai bagnanti *"...quale utile integrazione ai mezzi nautici di tradizionale utilizzo"*;
- Vista la Circolare del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto prot. n. 34660 del 07.04.2006 recante linee di indirizzo per la regolamentazione degli aspetti di sicurezza del servizio di salvamento a cui uniformare le Ordinanze di sicurezza balneare;
- Vista la Circolare del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto prot. n. 02.01/13413 del 08.02.2007 nella quale si evidenzia, tra l'altro, l'opportunità della *"istituzione lungo le coste con presenza di spiagge e bassi fondali, di una fascia di rispetto - dell'ampiezza di 50 metri - oltre la zona di mare riservata ai bagnanti (...in cui sia...ndr) limitato l'ingresso sia ai bagnanti e ai sub, sia alle unità che navigano a motore"*;
- Vista la Circolare del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto prot. n. 40802 del 13.05.2013 inerente *"...l'opportunità di introdurre l'obbligo del nuotatore di munirsi del segnalamento previsto per l'attività subacquea o – in subordine – di indossare una calottina colorata per rendersi maggiormente visibile"*;
- Vista la Circolare del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto prot. n. 91792 del 24.10.2013 inerente all'opportunità di un'azione di coordinamento fra le Autorità Marittime affinché le Ordinanze di sicurezza balneare *"...siano improntate ai principi di omogeneità ed univocità..."*;
- Vista la Circolare del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto prot. n. 02.02.70/29121 del 29.03.2014 secondo cui, anche in forza di quanto disposto dal Decreto del Ministero della Salute del 18.03.2011, la presenza del defibrillatore all'interno degli stabilimenti balneari è una *"collocazione ottimale"* e quindi consigliata e la circolare del Ministero della Salute prot. n. 13917-P-20 del 20.05.2014 recante disposizioni sul rilascio dell'autorizzazione all'impiego del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE);
- Vista la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 18981-P-20 del 20.03.2012 in cui, con riferimento alla somministrazione di ossigeno da parte dei bagnini, si ritiene che sia *"...consentito a personale non medico, in assenza di un*

parere medico, somministrare ossigeno esclusivamente in situazioni di emergenza senza incorrere nell'esercizio abusivo della professione medica..." prescrivendo la necessaria disponibilità di un "saturimetro arterioso" tra gli strumenti di base per la gestione di tali emergenze;

- Visto il dispaccio del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto prot. n. 26421 in data 26.02.2019, con il quale è stato evidenziato di aver sottoposto alle valutazioni del competente Ministero della Salute la questione inerente all'utilizzo di bombole di ossigeno medicale per le relative determinazioni al riguardo;
- Vista la Legge n. 17/1998 della Regione Siciliana recante la *"Istituzione del servizio di vigilanza e salvataggio per le spiagge libere siciliane"*;
- Visto il Decreto Dirigenziale n. 476 del 01/06/2007 emanato dal Dirigente generale del Dipartimento Territorio ed Ambiente dell'Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana recante le norme di utilizzo delle spiagge e delle strutture balneari;
- Visto il Decreto Dirigenziale n. 323 del 21.03.2025 emanato dal Dirigente generale del Dipartimento attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico dell'Assessorato alla Salute della Regione Siciliana *"Stagione Balneare 2025"* recante gli specchi acquei interdetti alla balneazione e i limiti temporali della Stagione Balneare 2025 (1 Maggio – 31 ottobre), emanato annualmente per la stagione balneare di riferimento;
- Visto il Decreto ministeriale 29 maggio 2024, n. 85, che ha introdotto una nuova disciplina per l'individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine e al rilascio delle abilitazioni all'esercizio dell'attività di assistente bagnanti, ed istituisce altresì un regime transitorio per le autorizzazioni già in essere;
- Visto il dispaccio del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto prot. n. 93715 del 09.07.2024, relativo al Decreto 29 maggio 2024, n. 85 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- Visto il dispaccio del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto prot. n. 103188 del 29.07.2024, relativo alla regolamentazione del servizio di salvataggio ed al riparto di competenze tra le Autorità Marittime e gli enti territoriali locali in materia di disciplina delle attività balneari, con il quale è stata confermata la coincidenza tra il periodo di applicazione delle ordinanze di sicurezza balneare delle Autorità Marittime con la durata (ed eventuale proroga) della stagione definita dalle Regioni, invitando gli Uffici dipendenti a garantire la consueta attività di vigilanza a salvaguardia della vita umana in mare per l'intera durata del periodo di cui trattasi;

Visto	il dispaccio del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto prot. n. 113761 del 27.08.2024, relativo all'organizzazione del servizio di assistenza e salvataggio, con il quale è stato definitivamente chiarito che il servizio di salvataggio deve essere garantito per l'intero periodo di stagione balneare, come definito dal D.Lgs. 116/2008, e viene, altresì, disposto di adeguare le proprie ordinanze balneari, qualora non in linea, con le vigenti disposizioni;
Visto	il dispaccio del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto prot. n. 37753 del 14.03.2025, che fornisce indicazioni applicative per il regime transitorio di cui all'art. 19 del Decreto ministeriale 29 maggio 2024, n. 85;
Visto	il dispaccio del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 13384 del 16.04.2025, che fornisce indicazioni al fine di rendere omogenea su tutto il territorio nazionale la durata della stagione balneare ed il conseguente obbligo di prevedere, nello specifico arco temporale, la costante attivazione del servizio di salvataggio mediante la previsione di postazioni dedicate per gli assistenti bagnanti;
Visto	il dispaccio del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto prot. n. 54363 del 16.04.2025, che fornisce linee d'indirizzo utili a una gestione omogenea dei profili di sicurezza per la stagione balneare 2025;
Visto	il Decreto legge 21 maggio 2025 n. 73 – “Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti” - GU Serie Generale n. 116 del 21.05.2025;
Vista	l'Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 10/2019 del 03.06.2019 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Riposto;
Vista	la sentenza Cass. 15/02/2011, n. 3713, “... <i>Pertanto, la norma dell'art. 1164 CN, che sanziona l'inosservanza di disposizioni di legge o regolamento e di provvedimenti legalmente dati dall'autorità competente in relazione all'uso del demanio marittimo, deve interpretarsi nel senso che la violazione sussiste anche nel caso di inottemperanza di prescrizioni imposte ai concessionari per la sicurezza, l'integrità o la salute delle persone fisiche</i> ”;
Ravvisata	la necessità di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti nonché degli utenti in genere – posti in capo a questa Autorità Marittima;

O R D I N A

CAPO I

NORME GENERALI

Articolo 1 - Oggetto e campo di applicazione

1. La presente Ordinanza di sicurezza balneare disciplina le attività marittime, con particolare riferimento a quelle turistico-balneari, ai fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare.

2. Tutti gli aspetti legati all'utilizzo e fruizione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, ivi compresi la determinazione della durata della stagione balneare e degli orari di apertura delle strutture destinate alle attività balneari, sono stabiliti con provvedimenti emanati dalla Regione Siciliana.

3. Salvo diversa e specifica indicazione, la presente Ordinanza si applica durante la *stagione balneare* così come definita dalla Regione Siciliana¹ e riguarda le seguenti zone del pubblico demanio marittimo:

- *Costa* compresa fra i comuni di Riposto e Calatabiano (Circondario Marittimo di Riposto).

4. La zona di mare antistante la *costa* di cui al comma 3 è parte del Compartimento Marittimo di Catania e si applicano, pertanto, le norme di cui al Capo II dell'Ordinanza di Sicurezza Balneare emanata dalla Capitaneria di Porto di Catania (n. 19/2025 in data 16/05/2025). All'interno della presente Ordinanza, per praticità di consultazione, è integralmente trascritto il Capo II dell'Ordinanza di Catania.

5. In particolare, sulla scorta delle recenti disposizioni ministeriali, nel periodo compreso tra il **terzo sabato del mese di maggio** e la **terza domenica del mese di settembre** nelle zone di costa destinate alla balneazione, il servizio di salvamento dovrà essere obbligatoriamente garantito, dalle ore 09:00 alle ore 19:00, senza soluzione di continuità.

6. Nel caso in cui le strutture balneari definite al successivo articolo dovessero operare nei restanti periodi di apertura della stagione balneare individuata dalla Regione Siciliana (1° Maggio – 31 Ottobre), ovvero al di fuori della stessa in forza di specifico provvedimento dell'ente concedente, dovrà essere comunque assicurato il servizio di salvamento secondo le modalità descritte nella presente Ordinanza.

¹ Al momento della emanazione della presente Ordinanza, inizio il 1 maggio e termine il 31 ottobre, ai sensi del D.D.G. n. 476/2007 dell'Assessorato Territorio ed Ambiente e del D.D.G. relativo alla stagione di riferimento.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini della presente Ordinanza si applicano le seguenti definizioni:

PT.1. ASSISTENTE BAGNANTI (O BAGNINO DI SALVATAGGIO)

Persona fisica dotata di idoneo brevetto rilasciato da una delle Società autorizzate ai sensi del D.M. 85/2024 richiamato in premessa.

PT.2. COSTA

Tutto il litorale in cui non è vietata la balneazione.

PT.3. STRUTTURE BALNEARE

Per struttura balneare si intende un esercizio posto su una area demaniale marittima dove il concessionario, pubblico o privato, svolge attività, anche a titolo gratuito, turistico-balneare, nonché di tipo nautico (balneazione con eventuale noleggio di ombrelloni, sedie a sdraio e cabine e/o spogliatoi, solarium, nautica a vela e motore), così come disposto dall'art. 1 "Disposizioni generali" del Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana n. 476 del 1° giugno 2007.

PT.4. COSTE A PICCO

Nel Circondario Marittimo di Riposto, ai fini della presente Ordinanza, non esiste *costa a picco*.

PT.5. DISTANZA DALLA COSTA

Distanza esistente rispetto al punto di litorale geograficamente più vicino, indipendentemente dalla direzione.

PT.6. FRONTE MARE

Distanza esistente, in linea retta, fra i punti lateralmente più esterni all'area dove ricade la struttura balneare.

PT.7. PICCOLI NATANTI SENZA PROPULSIONE MECCANICA

Natante da spiaggia privo di motore o di qualsiasi altro sistema di propulsione o movimento diverso dalla forza umana.

Sono esclusi gli scooter acquatici, jet e propulsori acquatici e similari, *surf*, *kite-surf*, *wind-surf*, *fly board*, *jetlev flyer*, tutti i galleggianti trainati direttamente o indirettamente da motori meccanici, *banana boats*, tavole a motore e simili.

CAPO II

LIMITI DELLA NAVIGAZIONE E DELLA BALNEAZIONE

Articolo 3 – Zona di mare riservata ai bagnanti

1. La zona di mare compresa entro la distanza di 200 metri dalla *costa* e di 100 metri dalle *coste a picco*, così come definite all'articolo 2, pt.4, è destinata esclusivamente alla balneazione negli orari stabiliti dal competente Servizio Regionale².

Articolo 4 – Segnalamenti nella Zona di mare riservata ai bagnanti

1. All'interno della zona di mare di cui all'articolo 3, i titolari delle strutture balneari ed i comuni per le spiagge libere (fatte salve le deroghe di cui all'articolo 15) assicurano l'apposizione dei seguenti segnalamenti mediante gavitelli ancorati saldamente al fondo:

- a) La zona di mare riservata ai *bagnanti* (articolo 3) è segnalata con gavitelli di colore rosso, alti almeno 40 centimetri sulla superficie del mare, posti parallelamente alla linea di *costa* a distanza non superiore a 50 metri l'uno dall'altro ed in corrispondenza delle estremità del *fronte mare* (comunque in numero non inferiore a 2). Se il *fronte mare* è compreso fra 50 e 100 metri, la segnalazione è realizzata con 3 gavitelli equidistanti. È fatto divieto di utilizzare sagole galleggianti per il collegamento fra i gavitelli ed il corpo morto.

Il significato dei gavitelli rossi è inserito nel cartello di cui all'articolo 10, co. 3, con la seguente dicitura: "Gavitelli rossi: limite acque riservate alla balneazione - *Red buoys: safe water limit for swimming* - *Bouées de couleur rouge: limite des eaux réservées uniquement à la baignade*".

Visto il rapido declivio dei fondali e le profondità elevate presenti sul litorale di giurisdizione dell'ufficio Circondariale Marittimo di Riposto, nel caso in cui a 200 metri non sia possibile posizionare correttamente ed in sicurezza i gavitelli, è facoltà dei titolari delle strutture balneari di posizionare gli stessi alla distanza più prossima possibile ai 200 metri, uniformandosi tra di loro, previa comunicazione all'Autorità Marittima (nella quale il concessionario dovrà dichiarare l'impossibilità del posizionamento al limite previsto). Sono fatti salvi i divieti per le unità navali di cui all'articolo 5.

Nelle aree in cui il fondale presenti irregolarità e/o asperità (buche sommerse, scogli, scalini, canali creati da correnti marine occasionali) tali da creare situazioni di pericolo per l'incolumità dei bagnanti, si raccomanda ai titolari di segnalare tali pericoli. I titolari delle strutture balneari ed i comuni rivieraschi (in corrispondenza

² Al momento della emanazione della presente Ordinanza trattasi del D.D.G. n.476/2007 dell'Assessorato Territorio ed Ambiente citato in premessa che prevede, come orario, quello compreso fra le ore 09.00 e le ore 19.00.

delle spiagge libere) avranno quindi cura di posizionare i pertinenti segnalamenti in mare ed adeguati cartelli plurilingue sulla spiaggia indicanti la presenza di tali pericoli/ostacoli.

- b) Il limite delle acque sicure, corrispondente alla distanza dalla *costa* dove il fondale raggiunge la profondità di 1,60 metri, entro il quale possono bagnarsi i non esperti al nuoto, è segnalato mediante gavitelli o galleggianti di colore bianco posizionati, parallelamente alla *costa*, collegati da una cima ad intervalli non superiori a 5 metri. I gavitelli/galleggianti posti all'estremità sono saldamente ancorati al fondo.

Il significato dei gavitelli bianchi è inserito nel cartello di cui all'articolo 10, co. 3, con la seguente dicitura: "Gavitelli bianchi: limite acque sicure (1,6 mt di fondale) – *White buoys: safe water limit (depth 1.60 metres) - Bouées de couleur blanc: limite des eaux sûres (profondeur 1,60 mètre).*"

Se le coste sono a declivio molto rapido e le acque sicure terminano prima di 10 metri dalla battigia o se l'ingresso in acqua alta avviene attraverso strutture artificiali, il limite non è segnalato e, in prossimità della battigia, è apposto un cartello in almeno tre lingue (italiano/inglese/francese) riportante la dicitura "ATTENZIONE – PERICOLO – ALTI FONDALI - *balneazione non adatta ai bambini non accompagnati ed ai non esperti al nuoto - WARNING - DANGER - deep water swimming not suitable for unaccompanied children and inexperienced swimmers - ATTENTION - DANGER – EAU PROFONDE – la baignade ne convient pas pour les mineurs non accompagnés et les nageurs non expérimentés*";

- c) I corridoi di lancio sono segnalati con le modalità di cui all'articolo 14.

2. I concessionari delle attività autorizzate come solarium o elioterapia, nei tratti di costa balneabili, dovranno assicurare anch'essi il servizio di salvamento, secondo le direttive di cui all'art. 4 della L.R. n. 17/98, nonché rispettare tutte le disposizioni contenute nella presente Ordinanza di Sicurezza Balneare.

Articolo 5 – Divieti particolari per le unità navali

1. Sono vietati il transito, la sosta, l'ormeggio e l'ancoraggio a tutte le unità a vela o a motore (compresi scooter acquatici, jet e propulsori acquatici e similari, *surf, kite-surf, wind-surf, fly board, jetlev flyer*, tutti i galleggianti trainati direttamente o indirettamente da motori meccanici, *banana boats*, tavole a motore e simili) a distanza inferiore a 300 metri dalla *costa* e a 100 metri dalle *coste a picco*. I conduttori delle unità che sostano/ormeggiano/ancorano in prossimità del limite adottano le misure necessarie affinché l'azione del vento e della corrente non causi l'ingresso nell'area vietata.

2. Sono esclusi dai divieti di cui al comma 1:

- a) le unità militari e delle forze di polizia, per le unità di soccorso e per i mezzi impegnati in servizio di campionamento delle acque ai fini della balneabilità, che siano chiaramente riconoscibili come tali attraverso le previste insegne, in funzione delle esigenze strettamente connesse all'attività istituzionale in corso;

- b) i *piccoli natanti senza propulsione meccanica* (vedasi definizione all'articolo 2, pt.7);
- c) tutte le unità esclusivamente all'interno dei corridoi di lancio (se presenti e conformi a norma dell'articolo 14).

3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, all'interno dell'area riservata alla balneazione, la navigazione avviene con assoluta prudenza ed alla massima distanza possibile dai *bagnanti* presenti. Le unità adottano tutte le misure necessarie affinché il passaggio venga opportunamente segnalato.

4. Le moto d'acqua hanno l'obbligo di navigare a non meno di 400 metri di *distanza dalla costa*.

5. Ai sensi dell'articolo 91 del Decreto Ministeriale n. 146/2008 citato in premessa, tutte le unità navali devono mantenersi ad una distanza non inferiore a 100 metri dai segnali di posizionamento dei subacquei.

6. Per quanto non espressamente disciplinato nella presente Ordinanza, relativamente alla navigazione da diporto si rimanda alle specifiche norme in vigore ed alle Ordinanze locali citate in premessa, sull'utilizzo commerciale dei natanti da diporto.

Articolo 6 – Limiti alla navigazione entro 1000 metri dalla costa

1. Nella zona di mare compresa tra i 300 metri ed i 1000 metri di distanza dalle spiagge e tra i 100 metri ed i 500 metri dalle coste a picco, tutte le unità navigano con gli scafi in dislocamento ed a velocità non superiore ai 10 nodi.

2. Sono escluse dalla prescrizione di cui al comma 1 le unità di cui all'articolo 5, comma 2, lett a), con le precauzioni indicate nel medesimo articolo.

Articolo 7 – Divieti ed obblighi a carico dei bagnanti

1. La balneazione è vietata per tutto l'anno solare:

- a) all'interno dei porti fino a 100 metri misurati dall'imboccatura e dai fanali di ingresso in tutte le direzioni ed all'interno dei sistemi di instradamento obbligatorio del traffico ove esistenti;
- b) fuori dai Porti, in prossimità di punti d'ormeggio, passerelle, campi boe, moli fissi o galleggianti (se utilizzati da unità navali di qualsiasi natura) e dagli scivoli/rampe/scali di alaggio (durante l'utilizzo), per una distanza di 50 metri;
- c) nelle rade/zone di ancoraggio;
- d) a meno di 200 metri dalle navi commerciali alla fonda;
- e) all'interno dei corridoi di lancio conformi ed opportunamente segnalati;

- f) a meno di 10 metri dalle unità che si avvalgono della deroga di cui all'articolo 5, comma 2, lett. a);
- g) in corrispondenza delle foci dei fiumi e dei torrenti fino a 50 metri dalla *costa*;
- h) a meno di 200 metri da insediamenti industriali che prelevano/scaricano acqua in mare. I punti di prelievo/scarico sono opportunamente segnalati dai Comuni e dai titolari degli insediamenti attraverso cartellonistica monitoria multilingue posta in prossimità dell'inizio e della fine del divieto;
- i) a meno di 200 metri da impianti di itticultura e mitilicoltura;
- j) all'interno delle zone di mare interdette alla balneazione in forza di provvedimenti localmente emanati, a tutela della salute e della pubblica incolumità. A tal proposito i Comuni rivieraschi dovranno apporre idonei cartelli monitori multilingue.

2. I nuotatori, fuori dalle acque riservate alla balneazione, utilizzano i segnalamenti previsti per le attività subacquee o indossano una calottina rossa.

3. Fatti salvi divieti specifici, in prossimità delle coste a picco sul mare e delle falesie è vietata la sosta, il transito e qualsiasi attività che comporti la permanenza di mezzi, persone e/o cose:

- a) A meno di 10 metri dal ciglio;
- b) A meno di 10 metri dal piede, alla base, e comunque in tutte le zone ove siano presenti accumuli di materiale franato.

CAPO III

EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO

Articolo 8 - Servizio di salvamento - generalità

1. I titolari delle strutture balneari e i Comuni nelle spiagge libere (fatte salve le deroghe di cui all'articolo 15) hanno l'obbligo di assicurare il servizio di salvamento per tutta la durata della stagione balneare, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico.

2. Il consorzio fra diverse strutture balneari per il servizio di salvamento è preventivamente comunicato, con l'utilizzo **dell'allegato 3**, all'Autorità Marittima che ha facoltà di dettare specifiche prescrizioni sulle modalità di erogazione.

3. Le risorse impiegate umane e strumentali nel servizio di salvamento, svolto a qualsiasi titolo, costituiscono articolazione specialistica censita nell'ambito della locale pianificazione SAR con cui vige l'obbligo di collaborazione.

4. Ai fini di cui al comma 3, i titolari delle strutture balneari sottoscrivono una dichiarazione come da **allegato 1**. La dichiarazione è resa prima dell'apertura al pubblico dello stabilimento balneare o comunque dell'avvio del servizio di salvamento ed aggiornata, senza ritardo, in caso di modifiche al personale impiegato nell'assistenza ai bagnanti intercorse dopo la presentazione. Nella stessa dichiarazione è indicata utenza telefonica mobile o fissa per la pronta reperibilità dei soggetti preposti al servizio di salvamento.

5. In caso di operazioni di soccorso effettuate dagli *assistenti bagnanti* dipendenti, il titolare della struttura balneare è responsabile di informare tempestivamente la Guardia Costiera dell'evento a mezzo telefono. In caso di redazione del rapporto di incidente (comunque chiamato) previsto dall'associazione che ha emesso il titolo di abilitazione dell'assistente, lo stesso viene trasmesso all'Autorità Marittima senza ritardo e comunque entro 24 ore (**allegato 2**).

6. Ad integrazione del servizio di salvamento ordinario di cui ai commi precedenti, è possibile organizzare, nel rispetto dell'igiene e della salute pubblica, un servizio di salvataggio che preveda l'impiego di unità cinofile, munite di idoneo brevetto.

Il servizio di salvataggio mediante unità cinofile è effettuato dalla coppia conduttore-cane. Ogni conduttore dell'unità cinofila deve essere munito di brevetto di assistente bagnanti (art.2, co.1, pt.1).

L'attivazione e le modalità di erogazione del servizio di cui al presente comma sono preventivamente comunicate all'Autorità Marittima, al Comune ed all'Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) competente che hanno facoltà di dettare, all'uopo, specifiche prescrizioni.

Articolo 9 - Servizio di salvamento - assistenti bagnanti

1. Il servizio all'interno delle strutture balneari è assicurato contemporaneamente da non meno di due *assistenti bagnanti* fino a 160 metri di *fronte mare*. Se il *fronte mare* è superiore, è impiegato un ulteriore *assistente bagnanti* ogni 80 metri o frazione³.

2. Il servizio di salvamento è assicurato, inoltre, per ogni piscina presente all'interno della struttura balneare con personale diverso da quello addetto al salvamento in mare, secondo le modalità dettate dalla Regione Siciliana. Se la piscina è chiusa al pubblico, i titolari della struttura balneare curano che ne sia precluso l'accesso in maniera idonea.

3. Gli *assistenti bagnanti* di cui al comma 1 non possono essere distolti dal servizio svolto, impiegati in altre mansioni o in luoghi diversi da quelli di competenza come indicati all'articolo 12, co.1, lett. a). Ogni postazione è sempre vigilata da almeno un *assistente bagnanti*.

4. Ciascun *assistente bagnanti* dovrà disporre delle seguenti dotazioni individuali, pronte all'uso, costituite da:

- a) una maglietta/canotta di colore rosso, sempre indossata, con la scritta "SALVATAGGIO", di colore in contrasto allo sfondo e con lettere di altezza proporzionata, affinché sia possibile la lettura a distanza non inferiore ai 20 m;
- b) un fischietto, sempre indossato;
- c) una maschera con *snorkel*;
- d) un paio di pinne da salvamento (o mezze pinne);
- e) un casco di protezione omologato idoneo al soccorso acquatico e un paio di calzature antiscivolo (solo se la costa di cui è composto il fronte mare è costituita, anche parzialmente, da superficie rocciosa).

Articolo 10 - Postazioni degli assistenti ai bagnanti - caratteristiche e dotazioni

1. Le postazioni degli *assistenti bagnanti* sono realizzate, a cura dei titolari delle strutture balneari, su idonee piattaforme di osservazione sopraelevate rispetto al livello del mare di almeno 2 metri, sormontate da un ombrellone di colore rosso e collocate in prossimità della battigia ed in posizione tale da permettere la migliore visibilità dell'intero specchio acqueo di competenza.

³

Ad esempio:

- da 160 a 239 metri di fronte mare sono impiegati 3 assistenti bagnanti;
- da 240 sino a 319 metri di fronte mare sono impiegati 4 assistenti.

2. Le postazioni di salvataggio sono indicate da apposito pennone sul quale è issata, a cura degli *assistenti bagnanti*, su disposizione del titolare della struttura balneare o dell'Autorità Marittima una delle seguenti bandiere:

- a) bandiera verde: servizio di assistenza e salvamento attivo, condizioni meteorologiche favorevoli per la balneazione;
- b) bandiera gialla: servizio di assistenza e salvamento attivo, condizioni meteorologiche potenzialmente rischiose;
- c) bandiera rossa: balneazione sconsigliata o pericolosa, con o senza servizio di assistenza e salvamento attivo (fuori dagli orari di erogazione obbligatoria del servizio). In caso di utilizzo della bandiera rossa vengono, inoltre, emanati avvisi con gli altoparlanti (se presenti) o con il megafono in dotazione all'*assistente bagnanti*.

3. Presso ogni *struttura balneare* sono affissi, all'ingresso e presso ogni postazione di salvataggio, cartelli uniformi plurilingue, dotati di pittogrammi esplicativi e caratterizzati da simbologia standard ISO 20712, secondo il modello di cui al progetto europeo PERLA (cooperazione per l'accessibilità, fruizione e sicurezza della fascia costiera), indicanti anche il significato dei gavitelli di cui all'articolo 4, co.1, lett. *a-b* e delle bandiere di segnalazione di cui al comma 2.

4. Ogni postazione di *assistente bagnanti* è dotata delle seguenti dotazioni immediatamente disponibili all'uso:

- a) 1 binocolo;
- b) 1 megafono;
- c) 1 rullo, fissato su palo alla terra ferma, con 200 metri di sagola galleggiante, all'estremità della quale è assicurato un salvagente anulare o un *rescue can* o un *rescue tube*;
- d) le dotazioni individuali di ciascun assistente ai bagnanti di cui all'articolo 9.

Articolo 11 - Mezzo nautico adibito al salvataggio

1. Presso ogni *struttura balneare* o spiaggia libera dotata di postazione di assistenza e salvamento è assicurata la presenza di un pattino di salvataggio o mezzo nautico simile, di colore rosso, recante su entrambi i lati la scritta "salvataggio". Il mezzo di salvataggio in nessun caso può essere destinato ad altri usi.

2. Il mezzo di salvataggio è posizionato direttamente sulla battigia o comunque in modo tale che una sola persona sia in grado, all'occorrenza, di vararlo tempestivamente a mano. Nel caso di litorale roccioso o che comunque non permette una collocazione idonea, il mezzo è posizionato direttamente in acqua.

3. Il pattino, o mezzo nautico similare, quando è attivo il servizio di salvamento, è tenuto sempre armato (con remi e scalmi) ed è dotato di:

- a) un salvagente anulare munito di una sagola galleggiante lunga almeno 25 metri;
- b) un mezzo marinaio/gaffa;
- c) un'ancora.

4. Fatto salvo l'obbligo di cui al comma 1, è facoltà del titolare della struttura balneare utilizzare una moto d'acqua, ad integrazione del pattino, o mezzo nautico similare, quale unità adibita esclusivamente al soccorso e previa autorizzazione dell'Autorità Marittima, alle seguenti condizioni:

- a) dovrà essere preventivamente presentata all'Ufficio Circondariale Marittimo di Riposto formale istanza di utilizzo della moto d'acqua da adibire al servizio di salvamento nella quale siano indicati:
 - i nominativi ed i relativi titoli (patente nautica - brevetto di assistente bagnante/bagnino di salvataggio) del personale da impiegare;
 - caratteristiche e dotazioni della moto d'acqua;
 - polizza assicurativa (da allegare in copia) dell'unità che oltre a prevedere la copertura R.C., assicuri tutte le persone trasportate;
 - dichiarazione da parte del concessionario/gestore di farsi pieno carico della responsabilità dell'espletamento del servizio di salvamento con l'ausilio di tale tipo di natante;
- b) dovrà essere utilizzato un corridoio di lancio per la partenza e l'atterraggio della moto d'acqua entro il quale può essere ancorato o, in alternativa sostarvi (il corridoio ha la funzione di tenere uno specchio acqueo libero per l'uscita anche in piena stagione balneare, e permetterà all'operatore in fase di rientro, di avere uno spazio per potere operare in sicurezza). L'uscita e il rientro dovranno essere effettuati il più possibile in linea retta e la velocità non dovrà mai essere superiore ai 6 nodi;
- c) la moto d'acqua dovrà essere destinata esclusivamente all'attività di salvamento e dovrà recare la scritta ben visibile "SALVATAGGIO" su entrambi i lati dell'unità;
- d) la moto d'acqua dovrà essere armata con un conduttore munito di patente nautica ed un assistente bagnante munito di brevetto;
- e) la moto d'acqua dovrà essere dotata di barella per il salvamento, assicurata alla stessa moto d'acqua tramite sganci rapidi (di tipo omologato).

5. La valutazione sulla scelta del mezzo da impiegare per la prestazione del servizio di salvamento sarà rimessa al prudente apprezzamento del responsabile dello stesso, in funzione della situazione contingente (condizioni meteomarine, distanza dalla costa della persona in pericolo, presenza di bagnanti, ecc.).

Articolo 12 – Obblighi specifici in capo agli assistenti bagnanti

1. L'*assistente bagnanti*, fatti salvi gli obblighi in capo ai *titolari delle strutture balneari*, rispetta le seguenti prescrizioni rispondendo personalmente delle violazioni⁴:

- a) staziona nelle aree di competenza: sulla postazione, sulla battigia o, in mare, sul pattino di salvataggio, fermo restando gli obblighi di cui all'articolo 9;
- b) porta sempre con sé, se si allontana per qualsiasi motivo dalla postazione di salvataggio, il *rescue can* o il *rescue tube* o il salvagente anulare;
- c) posiziona le dotazioni di cui all'articolo 10 in modo tale che siano immediatamente disponibili nei luoghi previsti dalla presente Ordinanza e cura che il mezzo nautico adibito al soccorso sia armato, opportunamente posizionato e dotato delle attrezzature necessarie ai sensi dell'articolo 11;
- d) issa una bandiera sul pennone della postazione con le modalità di cui all'articolo 10;
- e) vigila che la fascia di arenile fino a 5 metri dalla battigia sia mantenuta libera. La stessa è destinata esclusivamente al libero transito degli utenti ed al transito dei mezzi impiegati in interventi di soccorso. In tale fascia sono inibite installazioni di qualsiasi genere, la collocazione di ombrelloni, sedie sdraio o qualsiasi altro ostacolo alle esigenze di sicurezza o salvaguardia della pubblica incolumità, così come vietati dal D.D.G. n. 476/2007 dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente.

Articolo 13 – Altre dotazioni della struttura balneare

1. Ogni struttura balneare, oltre a quanto indicato negli articoli precedenti, è dotata di:

- a) salvagenti anulari di tipo conforme alla normativa sulla navigazione da diporto con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri posizionati sulla battigia in prossimità dei due estremi del *fronte mare* in concessione della struttura balneare;
- b) idonee dotazioni antincendio nel rispetto della normativa vigente⁵;
- c) apposito locale adibito al pronto soccorso presso cui dovrà essere disponibile:
 - una cassetta di pronto soccorso conforme alla normativa vigente, anche di tipo portatile, aggiuntiva rispetto alla dotazione obbligatoria di cui al Decreto del Ministero della Salute n. 388 del 15/07/2003 in materia di primo soccorso aziendale;

⁴ In solido con il *titolare della struttura balneare* o con il Comune per il servizio erogato sulle spiagge libere, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della Legge n.689/1981.

⁵ Alla data di emanazione della presente Ordinanza trattasi del Decreto Ministeriale 3 settembre 2021 del Ministero dell'Interno.

- 3 bombole individuali di ossigeno con capacità non inferiore ad un litro ciascuna, o in alternativa 2 bombole individuali con capacità non inferiore a due litri ciascuna; riduttore di pressione per bombola di ossigeno completo di selettore di flusso con regolazione litri/minuto ed attacco a presa ossigeno per le bombole tradizionali ricaricabili. Le bombole monouso non necessitano di tale riduttore;
- saturimetro arterioso;
- 3 cannule orofaringee per la respirazione artificiale di cui una per bambini;
- mascherine per respirazione bocca a bocca;
- pocket-mask per respirazione bocca - naso - bocca;
- 1 barella/tavola spinale;
- un pallone “ambu” o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle Autorità Sanitarie.

2. È facoltà dei titolari delle strutture balneari dotarsi di un defibrillatore semiautomatico, funzionante, adatto al pronto soccorso cardiaco da ubicare all'interno della propria area in concessione, segnalato da apposita cartellonistica, al fine di renderlo utilizzabile da parte degli operatori abilitati in caso di necessità. Se tale facoltà viene esercitata, i titolari di strutture balneari hanno l'obbligo di impiegare, fra il proprio personale, un soggetto abilitato all'impiego del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE), secondo le norme vigenti.

3. I concessionari di stabilimenti balneari/titolari di strutture che offrono servizi per la balneazione devono accertare la conformità a quanto prescritto dalla presente ordinanza attraverso una frequente attività di autoverifica, da effettuarsi secondo la *check-list*, allegata alla presente ordinanza (**allegato 4**), che dovrà essere compilata all'inizio dell'attività e custodita presso le medesime strutture, per essere esibita alle Autorità preposte al controllo, provvedendo ad informare immediatamente l'Ufficio Circondariale Marittimo di Riposto delle eventuali problematiche nonché delle iniziative intraprese per la risoluzione delle stesse.

Articolo 14 - Corridoi di lancio

1. I corridoi di lancio sono aree, posizionate perpendicolarmente alla *costa*, riservate al transito delle unità attraverso la zona riservata alla balneazione.

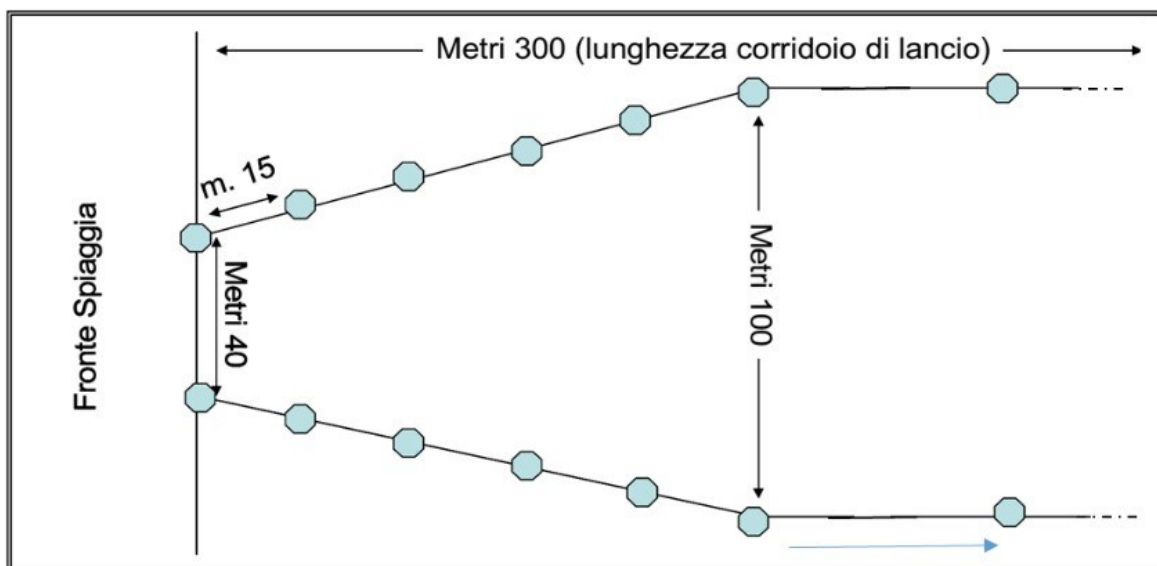
2. I corridoi hanno le seguenti caratteristiche:

- a) larghezza non inferiore a metri 10 e profondità pari a 300 metri dalla costa (fatto salvo quanto previsto dal comma 3 per i *kite-surf*) o, se il fondale non lo permette in quanto molto elevato, alla distanza più prossima ai 300 metri;
- b) delimitazione costituita da gavitelli di colore arancione o giallo collegati da sagola non galleggiante ad intervalli non superiori a 15 metri nei primi 100 metri di

distanza dalla costa e, successivamente, ad intervalli di 50 metri o frazioni;

- c) segnalazione delle imboccature a largo mediante bandierine bianche poste sui gavitelli esterni di delimitazione;
- d) Segnalazione sulla *costa* con cartello idoneo riportante la dicitura *“corridoio di lancio riservato al transito delle unità – divieto di balneazione – no swimming in this area - reserved for boats - Chenal d'accès réservé aux bateaux - baignade interdite”*.

3. Ad integrazione di quanto previsto al comma 2, lett. a), i corridoi di lancio impiegati per il transito dei *kite-surf* hanno una larghezza non inferiore a 40 mt in corrispondenza della *costa* e non inferiore a 100 mt alla distanza di 100 mt dalla *costa*, come da schema esemplificativo sotto-riportato. Sono fatte salve le altre caratteristiche indicate al comma 2. La partenza ed il rientro avvengono con la tecnica del *body drag* (farsi trascinare dall'aquilone con il corpo in acqua) fino ad una distanza di 100 mt dalla *costa*.



Le unità percorrono i corridoi di lancio esclusivamente per raggiungere la fascia di mare ove è consentita la navigazione o per rientrare a terra. La navigazione è effettuata con la massima prudenza, a lento moto e, per le unità a motore, con velocità non superiore a 3 nodi.

4. È fatto divieto di ormeggio/ancoraggio all'interno dei corridoi di lancio e, esternamente agli stessi, ai relativi gavitelli di segnalazione. È consentita la sosta all'interno per il tempo strettamente necessario a consentire l'imbarco/sbarco in sicurezza delle persone dirette/provenienti da terra.

5. L'onere di installare i corridoi di lancio grava in capo ai seguenti soggetti, previa acquisizione del necessario titolo concessorio/autorizzativo:

- a) titolari delle strutture balneari, se effettuano attività di noleggio/locazione o uso di unità di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo e qualora si avvalgano della facoltà di utilizzo, come previsto dall'articolo 11 comma 4) di una moto d'acqua;

- b) titolari di autorizzazione per attività di trasporto passeggeri, noleggio o *diving* da/per spiagge e/o isole, per finalità turistiche, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle specifiche ordinanze in vigore, sull'utilizzo commerciale dei natanti da diporto.

Articolo 15 – Obblighi e facoltà dei Comuni costieri sulle spiagge libere

1. I Comuni costieri, sulle spiagge libere (*costa*, art. 2, pt. 2), assicurano il servizio di salvamento con le modalità di cui ai precedenti articoli 8, 9, 10, 11 e 12 ed appongono le segnalazioni delle zone marittime previste dall'articolo 4, comma 1, lett. a) e b).

2. I Comuni che non garantiscono il servizio di salvamento e la segnalazione delle zone di mare di cui all'articolo 4, co.1, lett. a) e b), provvedono all'apposizione di idonea segnaletica monitoria plurilingue, conforme agli standard ISO 20712, richiamata al precedente art. 10 punto 3, riportante i seguenti avvisi:

ATTENZIONE

- balneazione non sicura per mancanza di apposito servizio di salvataggio – *Swimming not safe. No lifeguard - Baignade dangereuse à cause de manqué de service de secours appropriée;*
- limite acque interdette alla navigazione non segnalato - *Safe water boundary not marked - Limite des eaux interdites à la navigation non signalée;*
- limite acque sicure (profondità 1,60 metri) non segnalato – *Safe water limit (depht 1,60 meters) not marked - Limite des eaux sûres (profondeur 1,60 mètre) non signalée.*

I Comuni hanno l'obbligo di verificare periodicamente l'integrità della segnaletica monitoria nel corso della stagione balneare provvedendo, se necessario, al ripristino/sostituzione della stessa.

3. I Comuni hanno facoltà di installare corridoi di lancio sulle spiagge libere, fatta salva la previa acquisizione dei necessari titoli autorizzativi/concessori.

4. I Comuni curano l'apposizione di idonea segnaletica per avvisare del divieto di cui all'articolo 7 (pericoli in prossimità delle coste a picco e falesie).

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

SEZIONE 1 – *Altri divieti*

Articolo 16 - *Disposizioni particolari per la pesca*

1. Il presente articolo detta prescrizioni per l'esercizio della pesca sportiva e professionale vigenti nei giorni e negli orari definiti dalla Regione Siciliana⁶ per la balneazione. Si rimanda, per la disciplina integrale della materia, alla normativa vigente fra cui, in particolare, il D.P.R. n. 1639/68 e il D.lgs. n. 4 del 09/01/2012.

2. È vietato l'esercizio di qualsiasi tipo di pesca dalla *costa* o da natanti all'interno dell'area riservata alla balneazione. Eventuali deroghe sono concesse per manifestazioni sportive preventivamente autorizzate secondo Legge e disciplinate da apposite Ordinanze.

3. È vietato attraversare l'area riservata alla balneazione con fucile subacqueo carico (anche se in immersione).

Articolo 17 – *Altri divieti vigenti durante la stagione balneare*

1. Nel corso della *stagione balneare* è inoltre vietato:

- a) Decollare/atterrare sulla *costa* e nella zona di mare riservata alla balneazione, fatte salve le aree all'uopo specificamente destinate e previa emanazione dei necessari provvedimenti amministrativi, con qualsiasi tipo di aeromobile o velivolo da diporto o sportivo (inclusi ultraleggeri e deltaplani), idrovolanti, paracadute (anche ascensionali) e mezzi simili;
- b) Sorvolare le spiagge e la zona riservata fino a 1000 metri dalla *costa* con qualunque tipo di aeromobile a quota inferiore a 300 metri (1000 piedi);
- c) Transitare e/o sostare sulle spiagge e sulle scogliere con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione dei mezzi destinati alla pulizia (comunque in orari in cui vi sia assenza e/o minor affluenza di persone), di quelli utilizzati dalle persone diversamente abili, di quelli adibiti per il soccorso nonché, in genere, di quelli inerenti ai servizi di polizia.

2. Il divieto di cui alla lettera c) del comma precedente resta in vigore anche nei periodi non rientranti nella stagione balneare, salvo specifica autorizzazione da parte dell'Autorità Marittima.

⁶ Al momento della emanazione della presente Ordinanza, inizio il 1° maggio e termine il 31 ottobre dalle 09:00 alle 19:00, ai sensi del D.D.G. n. 476/2007 dell'Assessorato Territorio ed Ambiente.

SEZIONE 2 – Divulgazione e norme procedurali

Articolo 18 - Entrata in vigore

1. La presente Ordinanza entra in vigore immediatamente ed abroga la precedente Ordinanza di sicurezza balneare n. 10/2019 citata in premessa. La sua pubblicità verrà assicurata mediante affissione all'albo dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Riposto, nonché attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/riposto.

Ogni eventuale richiamo a precedenti Ordinanze trascritto sulla segnaletica monitoria esistente e non ancora aggiornata, si intende riferito alla presente Ordinanza.

Articolo 19 - Obbligo di affissione

1. La presente Ordinanza è esposta dai titolari delle strutture balneari all'ingresso delle strutture turistico-balneari e dai titolari delle strutture destinate alla nautica da diporto in formato 70 x 100 cm (allegato 5).

Articolo 20 - Sanzioni e diffide

1. In caso di violazione di una delle prescrizioni di cui al Capo III, il titolare della struttura balneare, fatte salve le sanzioni previste, è tenuto a:

- a) adottare con immediatezza tutte le misure necessarie al ripristino delle condizioni di sicurezza;
- b) issare la bandiera rossa sulla postazione dell'assistente bagnante sino al ripristino delle previste condizioni di sicurezza.

2. Chiunque non osservi le norme stabilite nella presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato o diverso illecito e fatte salve le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, è punito a norma dell'articolo 53 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005 n. 171 e s.m. e i. per le violazioni inerenti alla navigazione da diporto, nonché ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, e quanto applicabile a norma del D. Lgs. 04/2012 del 09/01/2012 per le violazioni in materia di pesca.

Riposto, data del protocollo

IL COMANDANTE
Tenente di Vascello (CP)
Diletta VOLPE
(Documento firmato digitalmente
D. Lgs. n. 82/2005)

Firmato Digitalmente da/Signed by:
DILETTA VOLPE
In Data/On Date:
lunedì 26 maggio 2025 09:58:42

Scheda informativa servizio di salvamento

(da compilare prima dell'apertura dello stabilimento balneare o comunque prima dell'erogazione del servizio di salvamento)

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____ e residente a _____ in via _____,

QUADRO A SOGGETTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO <i>(barrare la casella corretta)</i>	☐ titolare della Concessione Demaniale (Licenza) nr. ____/____ quale titolare della società _____, per l'esercizio di uno stabilimento balneare denominato _____ sito nel comune di _____ in _____ via _____, fronte mare pari a mt. _____ (art.2, pt.6, dell'Ordinanza di Sicurezza Balneare); ☐ funzionario del comune di _____ con il ruolo di _____ per la postazione presente nella spiaggia libera del litorale di competenza;
--	---

comunica, di seguito, i dati degli assistenti ai bagnanti impiegati presso lo stabilimento nel corso della stagione balneare _____ (inserire anno), impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione.

QUADRO B DATI ASSISTENTI BAGNANTI <i>Ordinare l'elenco in funzione della costanza di impiego: per primi sono indicati gli assistenti impiegati in maniera fissa o comunque più frequentemente (anche in bassa stagione).</i>	
1. nome: _____	nato a _____ il _____ cell. _____, brevetto rilasciato da _____ nr. _____ con scadenza in data _____, tipo di impiego ☐ fisso ☐ saltuario (barrare la casella);
2. nome: _____	nato a _____ il _____ cell. _____, brevetto rilasciato da _____ nr. _____ con scadenza in data _____, tipo di impiego ☐ fisso ☐ saltuario (barrare la casella);

3. nome: _____, nato a _____
 _____ il _____
 cell. _____, brevetto rilasciato da _____
 nr. _____ con scadenza in data _____,
 tipo di impiego ☐ fisso ☐ saltuario (*barrare la casella*);

4. nome: _____, nato a _____
 _____ il _____
 cell. _____, brevetto rilasciato da _____
 nr. _____ con scadenza in data _____,
 tipo di impiego ☐ fisso ☐ saltuario (*barrare la casella*);

5. nome: _____, nato a _____
 _____ il _____
 cell. _____, brevetto rilasciato da _____
 nr. _____ con scadenza in data _____,
 tipo di impiego ☐ fisso ☐ saltuario (*barrare la casella*);

6. nome: _____, nato a _____
 _____ il _____
 cell. _____, brevetto rilasciato da _____
 nr. _____ con scadenza in data _____,
 tipo di impiego ☐ fisso ☐ saltuario (*barrare la casella*);

Luogo della sottoscrizione, data

_____, _____

In Fede

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INCIDENTI

☐ Struttura balneare: _____ ☐ Spiaggia libera: _____	
Località: _____	Comune: _____
Data	
Ora in cui si è verificato l'incidente	
Luogo d'intervento	☐ Spiaggia ☐ Mare – distanza battigia mt. _____ ☐ Scogliera
Condizioni meteo	☐ Buono ☐ Cattivo ☐ Variabile tendente al miglioramento ☐ Variabile tendente al peggioramento
Stato del mare	☐ Calmo ☐ Poco mosso ☐ Mosso ☐ Agitato
Comune di residenza dell'assistito: _____	Iniziali cognome: _ _ _
Stato estero (se straniero): _____	Iniziali nome: _ _ _
Sesso: ☐ M ☐ F	Età: _____
<u>Causa incidente:</u> ☐ Trauma (parte del corpo _____) ☐ Annegamento ☐ Svenimento ☐ Congestione ☐ Ferita da taglio ☐ Dolore al torace ☐ Mal di testa	
☐ Dolore all'addome ☐ Medusa ☐ Puntura di pesce ☐ Puntura di insetto ☐ Vomito ☐ Crisi di panico ☐ Emorragia ☐ Convulsioni ☐ Altro (specificare _____)	
Organizzazione di soccorso allertata	☐ Guardia Costiera ☐ 118 ☐ Altro (specificare _____) ☐ Nessuna
Descrizione della segnalazione e azioni intraprese e particolari da segnalare: _____ _____ _____ _____ _____	
Nome cognome e firma assistente/i bagnanti compilatore/i	

La scheda deve essere trasmessa, **entro 24 ore dall'evento**, all'Autorità Marittima di Riposto via e-mail o PEC.

All'Ufficio Circondariale Marittimo di Riposto
cp-riposto@pec.mit.gov.it - ucriposto@mit.gov.it

CONTRATTO DI CONSORZIO FRA STRUTTURE BALNEARI PER LA DIREZIONE DEGLI ASSISTENTI BAGNANTI

Art.8, co.2, Ord.za n. 09/2025

Stagione balneare 20__

COMUNE:		
LOCALITÀ:		
STRUTTURE BALNEARI CONSORZiate	☐ _____	Fronte mare mt _____
	☐ _____	Fronte mare mt _____
	☐ _____	Fronte mare mt _____
	Tratto/i di spiaggia libera compresa fra le strutture consorziate	mt _____ mt _____
	TOTALE (FRONTE MARE STRUTTURA + SPIAGGIA LIBERA)	Fronte mare tot. mt _____
CARATTERISTICHE SERVIZIO	Ore consecutive di impiego massimo:	ore _____
	Numero assistenti bagnanti contemporaneamente presenti sul fronte mare totale delle strutture consorziate:	nr. _____
	I consorziati emaneranno le direttive necessarie affinché, in caso di soccorso, tutti gli assistenti bagnanti del Consorzio cooperino con le modalità più idonee in relazione all'evento. Ad integrazione delle dotazioni previste dall'Ordinanza Balneare in vigore, tutte le postazioni degli assistenti bagnanti delle strutture consorziate, sono dotate di radio VHF portatile sintonizzate sul canale _____	
SOTTOSCRITTORI E RESPONSABILI/DIRETTORI DELL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO	Sig. _____ titolare/concessionario di _____ cell. _____ e-mail _____	

	Sig. _____
	titolare/concessionario di _____
	cell. _____
	e-mail _____
	Sig. _____
	titolare/concessionario di _____
	cell. _____
	e-mail _____

Si allega stralcio planimetrico unico con indicazione e misura del fronte mare delle strutture consorziate e delle spiagge libere.

Per i dati degli assistenti bagnanti impiegati dalle strutture consorziate si rimanda alle rispettive comunicazioni di cui all'allegato 1 dell'Ordinanza Balneare inoltrate all'Autorità Marittima a norma dell'art. 8, co.4.

Letto, approvato e sottoscritto.

Riposto, _____

Firma dei membri e direttori del Consorzio

Ricevuto in data _____

Ufficio Circondariale Marittimo – Riposto

Indicazione degli elementi di cui all'articolo 2603 del Codice Civile

1) OGGETTO E LA DURATA DEL CONSORZIO.

Il consorzio ha per oggetto la direzione degli assistenti bagnanti da parte delle strutture balneari partecipanti nei giorni indicati nella comunicazione. Il Consorzio si conclude al termine della stagione balneare in corso.

2) SEDE DELL'UFFICIO EVENTUALMENTE COSTITUITO.

Non sono costituiti uffici diversi dalle sedi legali delle società consorziate.

3) OBBLIGHI ASSUNTI E I CONTRIBUTI DOVUTI DAI CONSORZIATI.

I titolari delle società consorziate, sottoscrittori della comunicazione, sono responsabili della direzione degli assistenti bagnanti affinché vi sia cooperazione in caso di operazioni di soccorso. I sottoscrittori hanno il compito di adottare tutte le misure necessarie affinché il servizio di salvamento sia svolto nel rispetto del Capo III dell'Ordinanza nr. 09/2025 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Riposto e delle modalità indicate nella presente comunicazione.

4) ATTRIBUZIONI E I POTERI DEGLI ORGANI CONSORTILI ANCHE IN ORDINE ALLA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO.

I titolari delle società consorziate, sottoscrittori della comunicazione, sono responsabili della direzione degli assistenti bagnanti. In tale qualità sono obbligati in solido fra loro al pagamento delle sanzioni per eventuali violazioni commesse dagli assistenti bagnanti rispettivamente assunti per le violazioni agli obblighi previsti dall'Ordinanza nr. 09/2025 a norma dell'articolo 6, comma 2, L. nr. 689/81.

5) CONDIZIONI DI AMMISSIONE DI NUOVI CONSORZIATI.

L'ammissione di nuovi consorziati è valutata in funzione del fronte mare complessivo e del numero minimo di assistenti bagnanti previsto dall'Ordinanza di sicurezza balneare. Le modalità di erogazione del servizio in conseguenza dell'ammissione di nuovi consorziati sono valutate dall'Autorità Marittima ai sensi dell'articolo 8, co.2, dell'Ordinanza.

6) CASI DI RECESSO E DI ESCLUSIONE.

Il recesso, anche unilaterale, delle parti, è possibile con preavviso di 30 giorni da formulare per iscritto agli altri consorziati ed all'Autorità Marittima. Se il consorzio è costituito da più di due strutture balneari, l'esclusione è decisa dalla maggioranza e comunicata con le stesse modalità del recesso.

7) SANZIONI PER L'INADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DEI CONSORZIATI.

Il recesso, anche unilaterale, delle parti, è possibile con preavviso di 30 giorni da formulare per iscritto agli altri consorziati ed all'Autorità Marittima. Se il consorzio è costituito da più di due strutture balneari, l'esclusione è decisa dalla maggioranza e comunicata con le stesse modalità del recesso.

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO – GUARDIA COSTIERA RIPOSTO
Check list di autoverifica concessionari (art. 13 co.3 dell'Ordinanza di Sicurezza Balneare nr. 09/2025)

INFORMAZIONI PROPRIETÀ E TIPOLOGIA DELLA CONCESSIONE:

Nominativo: “ _____ ”

Ubicazione (indirizzo e coordinate): _____ (), _____ ° _____ ' _____ " N _____ ° _____ ' _____ " E

Proprietario/a: Sig./ra _____, nato a _____ () il ____/____/____
 e residente a _____ () in via/piazza _____ n. _____, C.F. _____
 legale rappresentante della Società/Ditta individuale _____
 con sede a _____ () in via/piazza _____ n. _____, P.IVA n. _____

Dati concessione: N. _____ Ente _____ del ____/____/____ valida fino al ____/____/____
 Mq totali _____ - Mq superficie coperta _____ - Ml. fronte mare _____.

Dati corsia di atterraggio: N. _____ Ente _____ del ____/____/____ valida fino al ____/____/____

Recapiti telefonici dello/a stabilimento/struttura balneare, del responsabile e/o sostituto:

Stabilimento/struttura balneare tel. _____ cel. _____ cel. _____

Responsabile Sig. _____ tel. _____ cel. _____

Sostituto Sig. _____ tel. _____ cel. _____

Elenco dei mezzi di salvataggio:

- N. _____ natanti di salvataggio a remi;
- Mezzo nautico a motore: Tipo _____, Modello _____, Potenza _____, Matricola, _____
 Periodo di validità dell'assicurazione dal ____/____/____ al ____/____/____.
- Moto d'acqua di salvataggio: Tipo _____, Modello _____, Potenza _____, Matricola, _____
 Periodo di validità dell'assicurazione dal ____/____/____ al ____/____/____.

Presenza del defibrillatore semiautomatico: _____ - Data di scadenza delle bombole di ossigeno da 1 litro o 2 litri: ____/____/____ (art. 13 comma c)).

N. _____ di mezzi nautici a motore adibiti a noleggio e/o locazione

Data ____/____/____ di iscrizione o rinnovo dell'ex Art. 68 del Codice della Navigazione.

Note aggiuntive relative a pericoli e/o criticità per la balneazione: _____

DISPOSIZIONI GENERALI:		
Possesso di idoneo titolo concessorio in regolare corso di validità, rilasciato dalla competente autorità (Articolo 36 Cod. Nav.)	☐ SI	☐ NO
L'Ordinanza "SICUREZZA DELLA BALNEAZIONE" è esposta a cura del concessionario in luogo ben visibile dagli utenti? (Articolo 19 Ordinanza sicurezza della balneazione)	☐ SI	☐ NO
Il limite della zona riservata ai bagnanti è segnalata dai concessionari con il posizionamento di gavitelli di colore rosso o arancione, 50 metri l'uno dall'altro, paralleli alla costa, in numero minimo di due? (Articolo 4 comma 1 lett. a) Ordinanza sicurezza della balneazione)	☐ SI	☐ NO
È segnalato il limite di acque sicure (mt. 1,60 di profondità) mediante l'apposizione di galleggianti di colore bianco, collegati da una cima ad intervalli non superiori a metri 5? (Articolo 4 comma 1 lett. b) Ordinanza sicurezza della balneazione)	☐ SI	☐ NO
Ai lati estremi della concessione, presso la battigia, sono posizionati due salvagenti anulari con sagola galleggiante lunga almeno 25 mt.? (Articolo 13 comma 1 lett. a) Ordinanza sicurezza della balneazione)	☐ SI	☐ NO
Pennone e relative bandiere di segnalazione di pericolo di ingresso in acqua? (Articolo 10 comma 2 Ordinanza sicurezza della balneazione)	☐ SI	☐ NO

SERVIZIO DI SALVATAGGIO:				
La fascia di 5 (cinque) metri dalla battigia è libera da ingombri? (Articolo 12 comma 2 lett. e) Ordinanza sicurezza della balneazione)	☐ SI	☐ NO		
Gli assistenti ai bagnanti indossano maglietta rossa con dicitura "SALVATAGGIO" ben visibile sia sul davanti che sul dorso? (Articolo 9 comma co. 4 lett. a) Ordinanza sicurezza della balneazione)	☐ SI	☐ NO		
L'assistente ai bagnanti viene impiegato in altri servizi? (Articolo 9 comma 3 ordinanza sicurezza della balneazione)	☐ SI	☐ NO		
L'assistente ai bagnanti staziona nella postazione prevista, salvo i casi di assoluta e inderogabile necessità? (Articolo 12 comma a) ordinanza sicurezza della balneazione)	☐ SI	☐ NO		
La postazione di assistente ai bagnanti è dotata di: 1 binocolo; 1 fischietto, 1 maschera e snorkel, 1 paio di pinne (o mezza pinne), 1 megafono; (Articolo 9 comma 4 lett. a,b,c,d,e ordinanza sicurezza della balneazione)	☐ SI	☐ NO		
È presente una postazione di salvataggio ubicata su idonea piattaforma di osservazione sopraelevata dal piano di spiaggia, dove risultano disponibili 200 mt. di cavo di salvataggio di tipo galleggiante con cintura o bretelle sul rullo fissato saldamente al terreno e collocato in prossimità della battigia? (Articolo 10 comma 4 ordinanza sicurezza della balneazione)	☐ SI	☐ NO		
Presso ogni postazione di salvataggio posizionata sulla battigia, durante l'orario di apertura per la balneazione, è presente un natante a remi idoneo a disimpegnare il servizio di salvataggio, dotato di: - Scritte "SALVATAGGIO" e "NOME STABILIMENTO"? - Salvagente anulare e sagola galleggiante di almeno 25 Mt.? - Mezzo marinaio o gaffa - Un'ancora (Articolo 11 comma 1 ,2, 3 ordinanza sicurezza della balneazione)	☐ SI	☐ NO		
Nel caso in cui, ad integrazione dei mezzi di salvataggio di cui sopra, venga utilizzata una moto d'acqua, sono rispettate le seguenti condizioni? - Il responsabile del servizio salvamento ha effettuato apposita comunicazione al Capo del Circondario? - Il conduttore è provvisto di patente nautica? - In aggiunta al conduttore vi è un abilitato al salvamento? - Non è utilizzata per altri servizi? - Riporta le scritte "SALVATAGGIO" o "RESCUE" - E' provvista una barella per il salvamento assicurata alla stessa moto d'acqua tramite sganci rapidi? - Il personale è dotato di maglietta, casco protettivo, scarpe in neoprene o da ginnastica, giubbotto salvataggio? - Per il decollo e l'atterraggio viene utilizzato un corridoio di lancio autorizzato e dedicato? (Articolo 11 comma 4, ordinanza sicurezza della balneazione)			☐ SI	☐ NO

E' presente, all'interno di un apposito locale adibito al primo soccorso, ovvero, per gli stabilimenti costituiti da strutture di facile rimozione, all'interno di un apposito vano idoneo, il seguente materiale di soccorso? - Tre bombole individuali di ossigeno, da un litro monouso o due da due litri con riduttore di pressione, completa di mascherina e tubo di raccordo; - Tre cannule orofaringee per respirazione artificiale di cui una per bambini, mascherine per respirazione bocca a bocca – pocket-mask per respirazione bocca-naso-bocca; - Saturimetro arterioso; - 1 barella/tavola spinale; - Un pallone “AMBU” completo o altra apparecchiature riconosciuta equipollente; - Una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni prescritte, nonché un prodotto di medicamento post contatto meduse e similari; (Articolo 13 comma c ordinanza sicurezza della balneazione)	☐ SI ☐ NO
E' presente apposita cartellonistica, con scritte plurilingue, con la descrizione dei segnali di pericolo e dei relativi significati? (Articolo 10 comma 3 ordinanza sicurezza della balneazione)	☐ SI ☐ NO
E' presente in luogo ben visibile al pubblico un cartello indicante i numeri telefonici di Capitaneria di Porto - Guardia Costiera, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale e Vigili del Fuoco, nonché degli altri servizi di pronto intervento ed emergenza quali Ospedali e Croce Rossa?	☐ SI ☐ NO

CORRIDOI DI LANCIO	
Nel caso di esercizio di attività nautiche e noleggio/locazione di natanti, è stato installato un idoneo corridoio di lancio autorizzato con le seguenti caratteristiche? - larghezza non inferiore a 10 metri; - profondità equivalente alla zona di mare riservata ai bagnanti; - delimitazione costituita da gavitelli collegati con sagola e distanziati ad intervalli non inferiori a 15 metri nei primi 100 metri e successivamente a 50 metri; - individuazione delle imboccature a mare mediante posizionamento di due gavitelli di colore bianco con eventuali bandierine apposte sugli stessi; - nei pressi della battigia, agli estremi del corridoio, sono stati sistemati appositi cartelli recanti la dicitura “RISERVATO AL TRANSITO DEI NATANTI/IMBARCAZIONI – DIVIETO DI BALNEAZIONE” (Articolo 14 comma 2 ordinanza sicurezza della balneazione)	☐ SI ☐ NO
Il corridoio è stato autorizzato dall'Amministrazione competente? (Articolo 14 comma 5 ordinanza sicurezza della balneazione)	☐ SI ☐ NO
DISPOSIZIONI PARTICOLARI	
Sono segnalati eventuali ostacoli alla balneazione? (Articolo 4 lett a ordinanza sicurezza della balneazione)	☐ SI ☐ NO
Il fondale presenta irregolarità e/o asperità (buche sommerse, scogli, scalini, canali creati da correnti marine occasionali, ecc.), tali da creare situazioni pericolose per la pubblica incolumità dei bagnanti? Se sì, sono segnalate? (Articolo 4 lett a ordinanza sicurezza della balneazione)	☐ SI ☐ NO
Il concessionario ha compilato ed inviato al Circondario Marittimo la dichiarazione prevista in allegato 1? (Articolo 8 comma 4 ordinanza sicurezza della balneazione)	☐ SI ☐ NO
E' stato adottato un piano collettivo/consorzio per l'erogazione del servizio di salvataggio? Se sì, è stato approvato dall'A.M.? (Articolo 8 comma 2 ordinanza sicurezza della balneazione)	☐ SI ☐ NO
Note:	

LA PRESENTE CHECK-LIST, DA COMPILARE PER QUANTO APPLICABILE È DA ESIBIRE ALLE AUTORITÀ PREPOSTE AL CONTROLLO, È OBBLIGATORIA E NON È, IN OGNI CASO, ESAUSTIVA DELL'APPLICAZIONE DI TUTTE LE DISPOSIZIONI IN VIGORE MA RAPPRESENTA, UNICAMENTE, UN AUSILIO PER IL CONCESSIONARIO SULLA VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DI ALCUNE PREDISPOSIZIONI DI SICUREZZA.

